



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO
APPLICATIVO DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ED ACCESSORIE
DI COMPETENZA COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 dell'8.08.2002 -
Esecutiva, per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 19.08.2002.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento dà applicazione all'art. 59 , comma 3, dello Statuto del Comune di Cilavegna.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme dei Regolamenti e delle Ordinanza Comunali dovranno essere comprese, a seconda della loro rispettiva gravità, all'interno delle seguenti cinque fasce:
 - a. da **50 (cinquanta)** a **200 (duecento)** Euro;
 - b. da **100 (cento)** a **200 (quattrocento)** Euro;
 - c. da **150 (centocinquanta)** a **600 (seicento)** Euro;
 - d. da **250 (duecentocinquanta)** a **1000 (mille)** Euro;
 - e. da **500 (cinquecento)** a **2000 (duemila)** Euro;

L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti ed in analogia a quanto previsto dall'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, arrotondando all'unità l'eventuale importo decimale.

3. Quando le norme dei Regolamenti e delle Ordinanza Comunali dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria, quest'ultima si applica di diritto , secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2

RESPONSABILITA'

1. Relativamente alle violazioni delle norme dei Regolamenti e delle Ordinanza Comunali il proprietario della cosa, che servì o fu destinata a commettere la violazione medesima, od il proprietario del veicolo, ovvero, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio,. l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria od il locatario, sono obbligati in solido con l'autore della violazione stessa al pagamento della somma da questa dovuta se non provano che l'uso delle cosa e la circolazione del veicolo sono avvenuti contro la loro volontà.
Per i ciclomotori risponde solidalmente l'intestatario del contrassegno di identificazione

ART. 3

CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, quando è possibile, devono essere immediatamente contestate tanto al trasgressore, quanto alla persona, che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale contenente anche le dichiarazioni, che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

ART. 4

NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Qualora le violazioni delle norme dei Regolamenti e delle Ordinanza Comunali non possano essere immediatamente contestate, il verbale con gli estremi dettagliati e precisi della violazione medesima e con l'indicazione dei motivi, che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro il perentorio termine di **150 (centocinquanta) giorni** dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, quale risulta dei Pubblici Registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Se si tratta di cosa o di veicolo non a motore la notificazione deve essere comunque fatta al legittimo proprietario.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro il perentorio termine di **150 (centocinquanta) giorni** dall'identificazione.
Per i residenti all'estero la notificazione deve essere effettuata entro il perentorio termine di **360 (trecentosessanta) giorni** dall'accertamento.
2. Qualora la residenza, la dimora od il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notificazione non siano noti, la notificazione medesima non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Le notificazioni si intendono comunque validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quale risultante dalla carta di circolazione o

dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione Generale della M.C.T.C. (ora dipartimento dei Trasporti Terrestri) o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di cui è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

ART. 5

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Per le violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro il perentorio termine di **60 (sessanta) giorni** dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme stesse.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure presso la sede della Tesoreria Comunale, quale risultante dal verbale di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 6

RICORSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, nel perentorio termine di **60 (sessanta) giorni** dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso dal **RESPONSABILE del SERVIZIO 5: "POLIZIA MUNICIPALE"** del Comune di Cilavegna, da presentarsi direttamente a tale Servizio o da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
2. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e per le spese di procedimento.

ART. 7

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio 5: “Polizia Municipale” del Comune di Cilavegna, esaminati il ricorso ed i documenti fondato l'accertamento, emette, entro il perentorio termine di **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del ricorso stesso, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone, che sono tenute al pagamento, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
Ove invece non ritenga fondato l'accertamento, il Responsabile del Servizio, nel medesimo termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni e a mezzo del servizio postale.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il perentorio termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notificazione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

ART. 8

OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione al competente Giudice di Pace entro il perentorio termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notificazione del provvedimento o di **120 (centoventi) giorni** dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 1 è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 23 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 9

RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 5, comma 1, e 7, comma 2, del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24.11.1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della medesima Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 10

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIO DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITA'

1. Nell'ipotesi in cui le norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali dispongano che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare una determinata attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 4 del presente Regolamento. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei **5 (cinque) giorni** dal verbale o dalla sua notificazione.
L'esecuzione avviene sotto il controllo del Servizio 5: "Polizia Municipale" del Comune di Cilavegna.
2. Il ricorso al Responsabile del Servizio 5: "Polizia Municipale" del Comune di Cilavegna contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione amministrativa accessoria.
Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
Quando il Responsabile del Servizio rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione amministrativa accessoria e della sua esecuzione.
Qualora invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione amministrativa accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento si estende alla sanzione amministrativa accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 1, il Servizio 5: "Polizia Municipale" del Comune di Cilavegna provvede alla denuncia del trasgressore medesimo per il reato di cui all'art. 650 del Codice penale e, previa notificazione al trasgressore stesso, provvede, con i suoi Agenti od altro personale comunale, all'esecuzione coattiva dell'obbligo.

Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al Responsabile del Servizio ed al trasgressore.

Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il Responsabile del servizio con ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.

ART. 11

SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

1. Nelle ipotesi in cui le norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali prevedano la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, gli Agenti, che accertano la violazione, provvedono direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia a mezzo di carroattrezzi omologato o tramite altro idoneo mezzo o modo.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenni, ai genitori od a chi ne fa le veci od a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e di custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Il ricorso al Responsabile del Servizio 5: "Polizia Municipale" del Comune di Cilavegna contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione amministrativa accessoria.
Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
Quanto il Responsabile del Servizio rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione amministrativa accessoria e della sua esecuzione.
Qualora invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione amministrativa accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto.

ART. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali sono devoluti al Comune di Cilavegna.
2. Le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano a tutti i Regolamenti ed a tutte le Ordinanze Comunali attualmente vigenti.

3. Restano confermati, fino all'eventuale loro modificazione, tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste da ciascun Regolamento e da ciascuna Ordinanza Comunale, fermo restando, al fine dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, che il loro limite massimo è fissato nel quadruplo del loro limite minimo edittale.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa Deliberazione Consiliare di approvazione.